

Competenza per territorio

Il debitore che intende avviare una procedura di composizione delle crisi da sovradebitamento dovrà rivolgersi ad un Organismo di Composizione della Crisi costituito nel Circondario del Tribunale competente per territorio.

L'OCC Nichelino ha competenza presso il circondario del Tribunale di Torino, al quale potranno accedere i soggetti con residenza presso uno dei seguenti Comuni.

Airasca	Almese	Alpignano	Andezeno	Angrogna
Arignano	Avigliana	BaldissERO Torinese	Bardonecchia	Beinasco
Bibiana	Bobbio Pellice	Borgone Susa	Bricherasio	Bruino
Bruzolo	Buriasco	Bussoleno	Buttigliera Alta	Cambiano
Campiglione-fenile	Candiolo	Cantalupa	Caprie	Carignano
Caselette	Caselle Torinese	Castagnole Piemonte	Cavour	Cercenasco
Cesana Torinese	Chianocco	Chieri	Chiomonte	Chiusa Di San Michele
Claviere	Coazze	Collegno	Condove	Cumiana
Druento	Exilles	Fenestrelle	Frossasco	Garzigliana
Giaglione	Giaveno	Givoletto	Gravere	Grugliasco
Inverso Pinasca	La Cassa	La Loggia	Lombriasco	Luserna San Giovanni
Lusernetta	Macello	Marentino	Massello	Mattie
Meana Di Susa	Mombello Di Torino	Mompantero	Moncalieri	Moncenisio
Montaldo Torinese	Moriondo Torinese	Nichelino	None	Novalesa
Orbassano	Osasco	Osasio	Oulx	Pancalieri
Pavarolo	Pecetto Torinese	Perosa Argentina	Perrero	Pianezza
Pinasca	Pinerolo	Pino Torinese	Piobesi Torinese	Piossasco
Piscina	Pomaretto	Porte	Pragelato	Prali
Pramollo	Prarostino	Reano	Riva Presso Chieri	Rivalta Di Torino
Rivoli	Roletto	Rora'	Rosta	Roure
Rubiana	Salbertrand	Salza Di Pinerolo	San Didero	San Germano Chisone
San Gillio	San Giorio Di Susa	San Pietro Val Lemina	San Secondo Di Pinerolo	Sangano
Sant'ambrogio Di Torino	Sant'antonino Di Susa	Santena	Sauze Di Cesana	Sauze D'oulx
Scalenghe	Sestriere	Susa	Torino	Torre Pellice
Trana	Trofarello	Usseaux	Vaie	Val Della Torre
Valgioie	Venaus	Vigone	Villafranca Piemonte	Villar Dora
Villar Focchiardo	Villar Pellice	Villar Perosa	Villarbasse	Villastellone
Vinovo	Virle Piemonte	Volvera		

Per approfondire

L'art. 27 comma 2 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza prevede che la competenza per territorio venga individuata presso il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il **centro degli interessi principali**. L'art. 27 comma 3 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza precisa cosa si intende per "*centro degli interessi principali*", specificando come procedere per la verifica della competenza per territorio sulla base della categoria cui appartiene il debitore istante, ovvero:

- per la **persona fisica esercente attività di impresa**, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;
- per la **persona fisica non esercente attività di impresa**, con la residenza o il domicilio e, se non conosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se luogo di nascita non è in Italia la competenza è del Tribunale di Roma;
- per la **persona giuridica ed enti anche non esercenti attività di impresa**, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto dalla lett. b) con riguardo legale rappresentante.

ATTENZIONE: Se la residenza/sede è stata trasferita nell'anno antecedente al deposito della domanda, la competenza non muta e, pertanto, l'istanza dovrà essere presentata presso l'Organismo di Composizione della Crisi della precedente residenza/sede.